



## COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO

(Provincia di Modena)

Via Mazzini, 13 - 41038 San Felice sul Panaro

Tel. Centralino 0535 86311 - Fax 0535 84362 - C.F. 00668130362

e-mail: [posta@comunesanfelice.net](mailto:posta@comunesanfelice.net)



Ordinanza N. 1

Data di registrazione 23/02/2020

Prot. 3053

**OGGETTO: COVID 19 - MISURE URGENTI PER LA TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA.**

### IL SINDACO

VISTA l'ordinanza nr. 1 del 23/02/2020 del Ministero della Salute di Intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna, recante le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nella Regione Emilia Romagna;

PRESO ATTO che nella succitata ordinanza vengono riportate le misure volte a contenere il diffondersi del contagio, a tutela del bene primario della salute pubblica, costituzionalmente garantito;

PRESO ATTO che nella succitata ordinanza si precisa che le misure avranno validità dalla data della firma dell'ordinanza medesima fino a tutto il 1 marzo 2020;

RITENUTO NECESSARIO garantire l'applicazione di tali misure anche nel Comune di San Felice sul Panaro, pur non registrandosi casi di infezione nel territorio comunale, al fine di assicurare così un sistema coerente ed organico di prevenzione contro la diffusione del contagio;

VISTO l'art. 50 comma 5 del T.U.E.L., secondo il quale "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale...";

RITENUTO di dover adottare misure specifiche per il territorio del Comune di San Felice sul Panaro;

### ORDINA

per i motivi descritti in narrativa:

- a) Sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di aggregazione in luogo pubblico o privato, anche di natura culturale, ludico, sportiva ecc, svolti sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico.
- b) Chiusura dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani ad esclusione dei medici in formazione specialistica e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo le attività formative svolte a distanza.

- c) Sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 dei codici dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.L. 42/2004, ad eccezione delle biblioteche, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti o luoghi.
- d) Sospensione di ogni viaggio di istruzione sia sul territorio nazionale che estero.
- e) Previsione dell'obbligo da parte di individui che hanno fatto ingresso in regione Emilia-Romagna da zone a rischio epidemiologico come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità di comunicare tale circostanza al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda sanitaria competente per territorio per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.
- f) Si raccomanda fortemente che il personale sanitario si attenga alle misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria nonché alla rigorosa applicazione delle indicazioni per la sanificazione e disinfezione degli ambienti previste dalle circolari ministeriali.
- g) Le strutture socio-sanitarie residenziali per persone non autosufficienti dovranno anch'esse limitare l'accesso dei visitatori agli ospiti.
- h) Sospensione delle procedure concorsuali.
- i) Si ribadiscono le misure igieniche da assumere per le malattie a diffusione respiratoria:
- Lavarsi spesso le mani, a tal proposito si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie, e altri luoghi di aggregazione soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani.
  - Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute.
  - Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani.
  - Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce.
  - Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico.
  - Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.
  - Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate.
  - I prodotti Made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi.
  - Gli animali da compagnia non diffondono il COVID-2019.

## **DISPONE**

che la presente ordinanza venga:

- inviata alla Prefettura U.T.G. di Modena, alla Regione Emilia-Romagna, al Comando di Polizia Locale dell'U.C.M.A.N., al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Mirandola, alla Tenenza di Finanza di Mirandola, alla Stazione dei Carabinieri di San Felice sul Panaro ed al Distaccamento di Polizia Stradale di Mirandola.

- Inviata alla Direzione Didattica dell'Istituto Comprensivo di San Felice sul Panaro - Camposanto, al Servizio Scolastico dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord ed ai Dirigenti delle Scuole Paritarie locali.

- Inviata alla Direzione Sanitaria della Azienda U.S.L. - Distretto di Mirandola ed alla Direzione dell'A.S.P..
- Pubblicata all'albo pretorio on-line dell'Ente e ne venga data notizia sul sito istituzionale del Comune e in ogni altra forma ritenuta utile.
- Comunicata a tutti i dipendenti comunali e a tutte le aziende appaltatrici di servizi e forniture dell'interesse della collettività e titolari di concessioni di servizi.

## **AVVERTE**

Che la presente ordinanza avrà validità dalla data della firma dell'ordinanza medesima fino a tutto il 1 marzo 2020.

Che la presente ordinanza potrà essere soggetta a modifiche al seguito del variare dello scenario epidemiologico.

Che a norma dell'art. 3 comma 4 Legge 241/90 e successive modificazioni, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 nr. 1034 e successive modificazioni, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna.

San Felice sul Panaro, 23.02.2020

  
Michele Goldoni  
Sindaco di San Felice sul Panaro